

**Schema di
PROTOCOLLO DI INTESA
tra**



**ENEL
S.p.A**

e

**PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CAMPANIA**

per

**LA RECIPROCA COLLABORAZIONE
NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

dicembre 2016

TRA

la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente, on. Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica presso la Sede della Regione di Via S. Lucia, 81 Napoli,

ED

ENEL S.p.A., anche nell'interesse delle Società italiane del Gruppo ENEL, di seguito denominata ENEL, rappresentata dal dr. Massimo Bruno, Responsabile Affari Istituzionali, domiciliato per la carica di Procuratore di ENEL in viale Regina Margherita 137, Roma,

PREMESSO che:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", così come novellata dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", prevede, all'art. 6, che per l'attuazione delle attività di protezione civile le strutture nazionali e locali di protezione civile possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- la conoscenza tecnico-scientifica delle condizioni *ex-ante* di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e quella operativa, durante ed *ex-post*, delle situazioni di pre-emergenza e/o emergenza e dei relativi effetti indotti, costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni, anche con riferimento all'eventuale compromissione degli interessi primari e dei servizi essenziali da garantire alla collettività;
- ai sensi del vigente ordinamento della Regione Campania di cui al regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, così come modificato dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 10 dicembre 2012, le competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali, a cui risultano incardinate le Unità Operative Dirigenziali centrali e periferiche di protezione civile;
- fra le altre, alla suddetta Direzione Generale afferiscono le Unità Operative Dirigenziali 05 "Centro Funzionale "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" e 06 "Protezione Civile, Emergenza e postemergenza", nell'ambito delle quali operano, rispettivamente, il "Centro Funzionale Decentrato della Campania" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e all'art. 3-bis della legge 100/2012 e ss.mm.ii. e la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di protezione civile;
- le suddette strutture operative della protezione civile regionale assicurano lo svolgimento H24 delle attività di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, nonché quelle di gestione delle situazioni di pre-emergenza e/o emergenza determinatesi sul territorio regionale e in relazioni alle quali alla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile sono assegnate le funzioni di coordinamento e direzione delle strutture tecniche e operative regionali, coinvolte nel sistema regionale di protezione civile;
- in particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Campania, in forza dell'intesa conseguita con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perfezionatasi per il tramite della nota n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, assicura sul territorio regionale, ad ogni effetto di legge e con decorrenza dal 01 settembre 2005, le

funzioni e i compiti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. e dall'art. 3-bis della legge 100/2012 e assegnati ai Centri Funzionali Regionali, dichiarati attivi e operativi, in materia di previsione e vigilanza meteorologica e gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile;

- il 3 dicembre 2008 è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", finalizzata alla definizione di procedure operative per ottimizzare le capacità di allertamento, attivazione e intervento del servizio nazionale di Protezione Civile e con la quale, tra l'altro, viene disciplinata l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento e anche gli interventi che i Gestori Servizi Elettricità pongono in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento cui all'art.2, co.1, lettera c) della L.225/1992;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 245/2002, convertito con modifiche nella L. 286 del 27.12. 2002, è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, può disporre l'immediato coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza, anche preliminarmente alla dichiarazione dello stato di emergenza, qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale, da valutarsi in relazione al grave rischio della compromissione dell'integrità della vita, se ne ravvisi la necessità;
- ENEL S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento della attività di emergenza;
- ENEL S.p.A., in data 03/06/2014, anche nell'interesse delle altre Società del Gruppo Enel, ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Protocollo d'Intesa per sviluppare i reciproci rapporti di collaborazione nell'ambito dei contesti emergenziali;
- la protezione civile della Regione Campania è costantemente impegnata in attività operative, svolte a diretto supporto della popolazione e in collaborazione/concorso con le componenti operative statali, regionali e locali del servizio nazionale di protezione civile, avvalendosi, se necessario, del volontariato di protezione civile e anche mediante divulgazione di informazioni in tempo reale sull'evoluzione del rischio a cui è esposta la popolazione;
- in particolare, allo stato risultano in pieno svolgimento numerose attività, di tipo informativo, tecnico e operativo, fra cui quelle, svolte, in collaborazione anche con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico (Vesuvio e Campi Flegrei), ove risulta auspicabile e opportuno assicurare anche ogni forma di collaborazione e/o supporto da parte di ENEL S.p.A.;
- ai fini della stipula del presente protocollo di intesa, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché di allertamento e gestione dell'emergenza,

DATO ATTO che:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto e finalità

- a. La Regione Campania e l'ENEL S.p.A., di seguito anche "le parti", mediante il presente protocollo di intesa, intendono consolidare i rapporti di reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, così come individuate dall'art. 3 della legge 12 luglio 2012, n. 100, al fine di evitare la compromissione degli interessi primari della collettività, garantendo la continuità della fornitura del servizio pubblico elettrico sul territorio regionale, anche mediante l'impiego di risorse aziendali e con la realizzazione di interventi coordinati e sinergici, sia in contesti emergenziali che in ambito di previsione, prevenzione, gestione e mitigazione dei rischi naturali e antropici.
- b. La Regione Campania, attraverso la propria struttura di protezione civile e ENEL S.p.A., definiscono e sottoscrivono, entro 30 giorni dalla stipula del presente protocollo di intesa, un programma di attività mirato all'approfondimento di tematiche di comune interesse in materia di protezione civile e al fine di accrescere la diffusione della cultura di protezione civile, avvalendosi della collaborazione e del coinvolgimento di professionalità interne appositamente individuate.

ART. 2

Attività oggetto di collaborazione

- a. Il programma delle attività prevede, sulla base delle esigenze e opportunità reciprocamente ravvisate, specifici programmi operativi, da approvarsi, di norma, annualmente e che, nel caso comprendano oneri finanziari a carico delle parti, saranno allegati ad apposite convenzioni approvate, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti o statuti, prima dell'avvio degli stessi programmi operativi.
- b. In relazione a quanto precede, la collaborazione si svolgerà nelle seguenti attività:
 1. definizione congiunta di protocolli operativi per il coordinamento e concorso nell'attuazione di interventi in situazioni di pre-emergenza e/o emergenza sul territorio della Regione Campania, determinate dall'insorgere del rischio di compromissione del servizio pubblico elettrico, anche mediante la condivisione delle risorse di personale e dei mezzi e materiali necessari e la presenza di personale qualificato di ENEL presso la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.) della Regione Campania e/o presso i Centri Operativi territoriali attivati, ai fini del supporto decisionale per l'adozione di interventi urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità;
 2. formazione e addestramento, secondo programmi didattici congiuntamente definiti, di personale interno e/o del volontariato regionale di protezione civile, individuato da ciascuna delle parti, preposto all'attuazione di interventi operativi in pre-emergenza, emergenza e post-emergenza e/o coinvolto in azioni immateriali, attività di prevenzione non strutturale, informative, divulgative e di diffusione della cultura di protezione civile e auto-protezione dai rischi naturali e/o antropici;
 3. definizione e adozione di protocolli interoperativi ai fini dello scambio, dell'accesso e della condivisione, anche in tempo reale, di informazioni e dati in possesso delle parti, utili alla gestione delle pre-emergenze, emergenze e post-emergenze, alla pianificazione di protezione civile a scala regionale, provinciale e comunale e alle attività di previsione, prevenzione e gestione del rischio di compromissione del servizio pubblico elettrico;

4. attivazione di una sempre maggiore collaborazione tra la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.) della Regione Campania e la Sala Operativa regionale dell'ENEL S.p.A., anche attraverso sistemi di comunicazione, di telefonia e video dedicati, da mantenersi costantemente attivi ed operativi;
5. programmazione e svolgimento di esercitazioni di protezione civile nel territorio della Campania, promosse o partecipate dalla Regione e valutazione congiunta ex-post ai fini del miglioramento della capacità di risposta del sistema di protezione civile agli eventi calamitosi;
6. concorso e partecipazione di ENEL S.p.A. alle attività tecniche e operative svolte dalla protezione civile regionale nell'ambito dei progetti cofinanziati dai Programmi di ricerca della Commissione Europea, anche con riferimento allo sviluppo di procedure, tecniche e tecnologie per lo studio e il monitoraggio dei rischi sul territorio regionale;
7. progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione e trasmissione dati/informazioni utili alla gestione delle pre-emergenze ed emergenze di protezione civile, anche attraverso la stipula di accordi non onerosi per l'ospitalità degli apparati funzionali allo scopo.

ART. 3

Organizzazione e modalità di attuazione della collaborazione

- a. Ciascuna delle parti, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo di intesa, designa, con apposito atto formale, immediatamente dopo la stipula, un proprio referente, incaricato del monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo di intesa e dell'adozione di ogni necessaria iniziativa o atto di impulso al riguardo.
- b. I referenti individuati, in particolare, a titolo gratuito:
 1. promuovono e curano la redazione del programma di cui all'art. 1, lettera b), d'intesa con i rappresentanti delle parti, firmatari del presente protocollo di intesa e avvalendosi del personale delle strutture di appartenenza;
 2. verificano, annualmente, lo stato di attuazione del protocollo di intesa e ne valutano ogni opportuna revisione e/o integrazione, sulla scorta di eventuali sopravvenute esigenze, elaborando, all'uopo e, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno, un documento congiunto, anche comprensivo delle eventuali proposte di revisione e/o modifica del protocollo di intesa;
 3. esaminano tutte le questioni aventi carattere generale relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo di intesa, vigilando sull'attuazione degli obiettivi concordati;
 4. valutano, in relazione alle specifiche attività programmate, il coinvolgimento di ulteriore personale delle strutture di appartenenza, in incontri tecnici, riunioni, altre iniziative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati.

ART. 4

Durata del protocollo di intesa

- a. Il presente protocollo di intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a due anni. Le parti possono recedervi con formale disdetta da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza proposta.

- b. E' possibile, altresì, il rinnovo, in forma scritta e previa richiesta di una delle parti da formalizzarsi antecedentemente alla scadenza.
- c. Ai sensi della L.R. 1/2016, art. 2, comma 3), il presente protocollo di intesa decade *ipso iure* in assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi, adottati nell'anno successivo alla sottoscrizione.

ART. 5

Gratuità delle prestazioni

- a. Il presente protocollo di intesa non prevede oneri finanziari a carico delle parti. Eventuali risorse da impiegare e/o spese aggiuntive, che ciascuna delle parti dovrà sostenere per la realizzazione delle attività stabilite nei singoli programmi operativi, saranno regolamentate nei termini di cui all'art. 2, lettera a).

ART. 6

Trattamento dei dati personali

- a. Le parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti nell'ambito del presente protocollo di intesa, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo di intesa. Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

ART. 7

Controversie

- a. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente protocollo di intesa, che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Napoli.

ART. 8

Registrazione

- a. Il presente protocollo di intesa sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne ha interesse.

ART. 9

Norme di rinvio e finali

- a. Per quanto non espressamente previsto o pattuito nel presente protocollo di intesa, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi statali e/o comunitarie, vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto redatto in Napoli e firmato in modalità digitale dai rappresentanti incaricati dalle parti.

Per la Giunta Regionale della Campania _____

Per ENEL S.p.A. _____